



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

---

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

---

**2014/0408(COD)**

6.1.2015

# **EMENDAMENTI 48 - 178**

**Progetto di relazione**  
**Caterina Chinnici**  
(PE541.593v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle  
garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali

(COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))

AM\_Com\_LegReport

**Emendamento 48**  
**Traian Ungureanu**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

*(4) Il programma di Stoccolma<sup>21</sup> ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al punto 2.4 del programma il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte secondo un approccio graduale<sup>22</sup> volto a rafforzare i diritti di indagati e imputati.*

*Emendamento*

*(4) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ("tabella di marcia"). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure che riguardano il diritto di ottenere la traduzione e l'interpretazione, il diritto di ricevere informazioni relative ai diritti e all'accusa, il diritto di ricevere consulenza legale e assistenza legale gratuita, il diritto di comunicare con familiari, datori di lavoro e autorità consolari, e che istituiscano garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili. Nella tabella di marcia si sottolinea che l'ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è concepita come uno strumento operativo globale; i suoi benefici si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state attuate.*

---

<sup>22</sup> *GU C 291 del 4.12.2009, pag. 1.*

Or. en

*Motivazione*

*È opportuno mantenere la coerenza con le misure della tabella di marcia adottate precedentemente.*

**Emendamento 49**  
**Traian Ungureanu**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Il 10 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati, e se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d'innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.***

Or. en

*Motivazione*

*È opportuno mantenere la coerenza con le misure della tabella di marcia adottate precedentemente.*

**Emendamento 50**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Gli Stati membri dovrebbero rispettare in tutti i casi giudiziari che vedono coinvolti minori il principio secondo cui dev'essere preso innanzitutto in considerazione l'interesse superiore del minore.***

Or. fr

**Emendamento 51**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che in tutte le procedure i minori siano trattati con la cura, la sensibilità e il rispetto consoni alla loro età, alle loro particolari esigenze, alla loro maturità e al loro livello di comprensione, e prendano in considerazione le difficoltà di comunicazione che essi possono avere. I procedimenti penali in cui sono coinvolti dei minori dovrebbero essere condotti in modo non intimidatorio e a misura di minore.***

Or. en

**Emendamento 52**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i minori che sono indagati o imputati godano di pari trattamento, con particolare attenzione ai minori vulnerabili.***

Or. en

**Emendamento 53**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(7 bis) Gli Stati membri sono invitati a sostenere e assistere adeguatamente i minori coinvolti in procedimenti penali nei loro sforzi per il reinserimento nella società, in particolare adottando misure per evitare che i minori indagati o imputati siano discriminati nell'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro e vengano emarginati.**

Or. en

**Emendamento 54**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) È opportuno che la presente direttiva si applichi ai minori, ossia alle persone che non hanno ancora diciotto anni al momento in cui diventano indagate o imputate per un reato, **indipendentemente dall'età che avranno durante il procedimento e fino alla decisione definitiva.**

(8) È opportuno che la presente direttiva si applichi ai minori, ossia alle persone che non hanno ancora diciotto anni al momento in cui diventano indagate o imputate per un reato, **in ogni fase del procedimento e fin quando non avranno raggiunto i 21 anni di età.**

Or. fr

*Motivazione*

*La direttiva ha lo scopo di instaurare garanzie speciali a favore dei minori in quanto considerati persone vulnerabili. Una volta raggiunti i 21 anni di età, la vulnerabilità non è più pertinente.*

**Emendamento 55**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8 bis) Gli Stati membri sono incoraggiati a fissare l'età minima per la responsabilità penale dei minori a un livello che meglio rifletta la loro maturità emotiva, mentale e intellettuale.**

Or. en

**Emendamento 56**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) È opportuno che la presente direttiva si applichi anche per i reati che **il medesimo** indagato o imputato ha commesso dopo aver compiuto diciotto anni e che sono oggetto di indagini e azione penale congiunte, in quanto indissociabili dai reati **per i quali, prima che compisse diciotto anni, è stato avviato nei suoi confronti il procedimento penale.**

(9) È opportuno che la presente direttiva si applichi anche per i reati che **l'**indagato o imputato ha **presuntivamente** commesso dopo aver compiuto diciotto anni e che sono oggetto di indagini e azione penale congiunte, in quanto indissociabili dai reati **per i quali è prevista l'applicazione della presente direttiva .**

Or. en

**Emendamento 57**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10) Se l'interessato ha già compiuto i**

**soppresso**

*diciotto anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un procedimento penale, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei ventun anni.*

Or. en

#### **Emendamento 58**

**Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Marielle de Sarnez**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 10**

##### *Testo della Commissione*

(10) *Se l'interessato ha già compiuto i diciotto anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un procedimento penale, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei ventun anni.*

##### *Emendamento*

(10) **Quando una persona con più di diciotto anni diventa indagato o imputato in un procedimento penale per un reato commesso prima dei suoi 18 anni, la presente direttiva dovrebbe applicarsi fino al compimento dei ventun anni.**

Or. fr

#### **Emendamento 59**

**Nathalie Griesbeck**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) Gli Stati membri dovrebbero determinare l'età del minore sulla base delle sue dichiarazioni, dei controlli dello stato civile, di ricerche documentali e altre prove oppure, se non sussistono prove o se non sono risolutive, sulla base di un esame medico.

##### *Emendamento*

(11) Gli Stati membri dovrebbero determinare l'età del minore sulla base delle sue dichiarazioni, dei controlli dello stato civile, di ricerche documentali e altre prove oppure, se non sussistono prove o se non sono risolutive, sulla base di un esame medico. **Tale esame medico dovrebbe essere compiuto in ultima istanza e nel rigoroso rispetto dei diritti del minore,**



*della sua integrità fisica e della dignità umana.*

Or. fr

### **Emendamento 60**

**Dennis de Jong**

a nome del gruppo GUE/NGL

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 12**

##### *Testo della Commissione*

(12) È auspicabile che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE. ***Le informazioni concernenti i reati minori dovrebbero essere comunicate secondo le modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE. Tuttavia, la presente direttiva contempla altre garanzie complementari riguardanti l'informazione del titolare della responsabilità genitoriale e l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore, intese a tener conto delle specifiche esigenze del minore.***

##### *Emendamento*

(12) È auspicabile che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE. Tuttavia, ***è opportuno che vengano fornite informazioni anche riguardo a reati minori, tenendo*** conto delle specifiche ***vulnerabilità*** del minore.

Or. en

### **Emendamento 61**

**Jean Lambert**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 12**

##### *Testo della Commissione*

(12) È auspicabile che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE. ***Le informazioni concernenti i reati minori dovrebbero essere comunicate secondo le***

##### *Emendamento*

(12) È auspicabile che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE. Tuttavia, la presente direttiva contempla altre garanzie complementari riguardanti

**modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE.**

Tuttavia, la presente direttiva contempla altre garanzie complementari riguardanti l'informazione del titolare della responsabilità genitoriale e l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore, intese a tener conto delle specifiche esigenze del minore.

l'informazione del titolare della responsabilità genitoriale e l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore, intese a tener conto delle specifiche esigenze del minore.

Or. en

#### *Motivazione*

*La gamma di reati minori che prevedrebbero l'esclusione del diritto all'informazione non è chiara, ma potrebbe comprendere procedimenti con conseguenze significative per il minore. La limitazione del campo di applicazione deve essere ridiscussa tenendo conto del fatto che si tratta di minori.*

**Emendamento 62**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 bis) I bambini dovrebbero essere informati in modo diretto e tempestivo riguardo ai loro diritti in relazione al procedimento, alle accuse a loro carico, alle possibili conseguenze e ai mezzi di ricorso disponibili. Le informazioni dovrebbero essere fornite in forma scritta e orale in modo adatto alla loro età e maturità e in una lingua a loro comprensibile.***

Or. en

**Emendamento 63**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Il minore non dovrebbe avere la facoltà di rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore, non essendo in grado di capire e seguire perfettamente il procedimento penale. Pertanto, dovrebbe essere obbligatoria per i minori la presenza o l'assistenza di un difensore.

*Emendamento*

(16) Il minore non dovrebbe avere la facoltà di rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore, non essendo in grado di capire e seguire perfettamente il procedimento penale. Pertanto, dovrebbe essere obbligatoria per i minori la presenza o l'assistenza di un difensore. ***Tuttavia, nel caso in cui un minore rifiutasse la presenza di un avvocato, è opportuno prevedere eccezioni, sulla base di una consultazione e di una valutazione complete e dell'interesse superiore del minore.***

Or. en

**Emendamento 64**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) Qualora il minore debba essere assistito da un difensore conformemente alla presente direttiva ma nessun difensore risulti presente, è opportuno che le autorità competenti rinviino l'interrogatorio del minore per un periodo di tempo ragionevole. Tuttavia, in circostanze eccezionali e unicamente durante la fase delle indagini preliminari, se vi è urgente necessità di evitare conseguenze negative gravi per la vita, la libertà o l'integrità fisica del minore, le autorità competenti possono procedere immediatamente all'interrogatorio.***

Or. en

**Emendamento 65**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17) In taluni Stati membri un'autorità diversa dal pubblico ministero o da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una corte avente giurisdizione in materia penale, l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento. In alcuni Stati membri il pubblico ministero può conoscere dei procedimenti riguardanti i minori e può irrogare pene. In tali procedimenti il minore dovrebbe godere dell'assistenza obbligatoria di un difensore.***

***soppresso***

Or. fr

*Motivazione*

*Non può non essere automaticamente garantito il diritto all'assistenza obbligatoria di un*

*avvocato in caso di reati minori. Non esistono reati che non abbiano conseguenze per il minore tali da giustificare il non rispetto dei suoi diritti alla difesa.*

## **Emendamento 66**

**Jean Lambert**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17) In taluni Stati membri un'autorità diversa dal pubblico ministero o da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una corte avente giurisdizione in materia penale, l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento. In alcuni Stati membri il pubblico ministero può conoscere dei procedimenti riguardanti i minori e può irrogare pene. In tali procedimenti il minore dovrebbe godere dell'assistenza obbligatoria di un difensore.*

*soppresso*

Or. en

## Motivazione

*La gamma di reati minori che prevedrebbero l'esclusione del diritto all'informazione non è chiara, ma potrebbe comprendere procedimenti con conseguenze significative per il minore. La limitazione del campo di applicazione deve essere ridiscussa tenendo conto del fatto che si tratta di minori.*

### Emendamento 67

**Dennis de Jong**

a nome del gruppo GUE/NGL

### Proposta di direttiva

#### Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) In taluni Stati membri un'autorità diversa dal pubblico ministero o da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una corte avente giurisdizione in materia penale, l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore dovrebbe **quindi** applicarsi **solo** ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento. In alcuni Stati membri il pubblico ministero può conoscere dei procedimenti riguardanti i minori e può irrogare pene. In tali procedimenti il minore dovrebbe godere dell'assistenza obbligatoria di un difensore.

#### *Emendamento*

(17) In taluni Stati membri un'autorità diversa dal pubblico ministero o da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. **Tuttavia**, laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una corte avente giurisdizione in materia penale, l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore dovrebbe applicarsi **in ogni caso** ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento. In alcuni Stati membri il pubblico ministero può conoscere dei procedimenti riguardanti i minori e può irrogare pene. In tali procedimenti il minore dovrebbe godere dell'assistenza obbligatoria di un difensore.

**Emendamento 68**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(18) In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. Per tali reati minori sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, il diritto all'assistenza obbligatoria di un difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a una corte avente giurisdizione in materia penale.*

*soppresso*

Or. fr

*Motivazione*

*Non può non essere automaticamente garantito il diritto all'assistenza obbligatoria di un avvocato in caso di reati minori. Non esistono reati che non abbiano conseguenze per il minore tali da giustificare il non rispetto dei suoi diritti alla difesa.*

**Emendamento 69**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(18) In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. Per tali reati minori sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, il diritto all'assistenza obbligatoria di un difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a una corte avente giurisdizione in materia penale.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*La gamma di reati minori che prevedrebbero l'esclusione del diritto all'informazione non è chiara, ma potrebbe comprendere procedimenti con conseguenze significative per il minore. La limitazione del campo di applicazione deve essere ridiscussa tenendo conto del fatto che si tratta di minori.*

**Emendamento 70**

**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. Per tali reati minori ***sarebbe*** sproporzionato esigere che

(18) In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. Per tali reati minori ***potrebbe essere*** sproporzionato esigere che



l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, il diritto all'assistenza obbligatoria di un difensore **dovrebbe** quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a una corte avente giurisdizione in materia penale.

l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, il diritto all'assistenza obbligatoria di un difensore **potrebbe** quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a una corte avente giurisdizione in materia penale.

Or. en

**Emendamento 71**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani per il loro coinvolgimento in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta.***

Or. en

**Emendamento 72**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 18 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(18 ter) Gli Stati membri dovrebbero considerare di evitare di criminalizzare i minori per atti che non sono ritenuti un reato o non sono perseguibili penalmente se commessi da un adulto.**

Or. en

**Emendamento 73**

**Timothy Kirkhope**

a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**

**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20) Al fine di garantirne l'integrità personale, il minore arrestato o detenuto dovrebbe poter usufruire di un esame medico. Tale esame dovrebbe essere svolto da un medico.

(20) Al fine di garantirne l'integrità personale, **il benessere e la salute**, il minore arrestato o detenuto dovrebbe poter usufruire di **cure mediche e, se necessario**, di un esame medico. Tale esame dovrebbe essere svolto da un medico.

Or. en

**Emendamento 74**

**Anna Maria Corazza Bildt**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20) Al fine di garantirne l'integrità personale, il minore arrestato o detenuto dovrebbe poter usufruire di un esame medico. Tale esame dovrebbe essere svolto da un medico.

(20) Al fine di garantirne l'integrità personale **e valutarne lo stato fisico e mentale**, il minore arrestato o detenuto dovrebbe poter usufruire di un esame medico. Tale esame dovrebbe **essere il meno invasivo possibile ed** essere svolto da un medico

**Emendamento 75**

**Dennis de Jong**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**

**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Al fine di garantirne l'integrità personale, il minore arrestato o detenuto dovrebbe poter usufruire di un esame medico. Tale esame dovrebbe essere svolto da un medico.

*Emendamento*

(20) Al fine di garantirne l'integrità personale, ***di valutarne lo stato fisico e mentale ed eventuali esigenze mediche e di determinare se possa essere sottoposto a interrogatori, a misure di investigazione e di assunzione di prove o a qualsiasi misura specifica adottata o prevista che lo riguardi***, il minore arrestato o detenuto dovrebbe poter usufruire di un esame medico. Tale esame dovrebbe essere svolto da un medico.

**Emendamento 76**

**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Al fine di garantirne l'integrità personale, il minore ***arrestato o detenuto*** dovrebbe poter usufruire di un esame medico. Tale esame dovrebbe essere svolto da un medico.

*Emendamento*

(20) Al fine di garantirne l'integrità personale, ***di valutarne lo stato fisico e mentale ed eventuali esigenze mediche e di determinare se possa essere sottoposto a interrogatori, a misure di investigazione e di assunzione di prove o a qualsiasi misura specifica adottata o prevista che lo riguardi***, il minore ***privato della libertà, ivi inclusi lo stato di arresto, di detenzione e di reclusione***, dovrebbe poter usufruire di un esame medico. Tale esame dovrebbe

essere svolto da un medico.

Or. en

## **Emendamento 77**

**Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 21**

##### *Testo della Commissione*

(21) ***Onde*** assicurare la protezione sufficiente del minore che non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori cui è sottoposto, ed evitare contestazioni del contenuto dell'interrogatorio e quindi la sua inutile ripetizione, è opportuno che gli interrogatori siano oggetto di registrazione audiovisiva. ***Ciò non vale per gli interrogatori finalizzati a identificare il minore.***

##### *Emendamento*

(21) ***Data la particolare vulnerabilità dei minori, gli interrogatori possono essere percepiti come traumatici ed è pertanto essenziale che essi siano svolti da professionisti qualificati, tenendo conto dell'età, del grado di maturità e del livello di comprensione dei minori, nonché delle eventuali difficoltà comunicative che questi potrebbero incontrare. Gli interrogatori dovrebbero svolgersi alla presenza di un difensore e, ove richiesto dal minore e/o se nell'interesse superiore dello stesso, alla presenza del titolare della responsabilità genitoriale nonché di professionisti specializzati, ove necessario. L'accurata documentazione e la registrazione audiovisiva dell'interrogatorio rappresentano una tutela fondamentale sia per garantire che questo si svolga con modalità adeguate, sia per assicurare la protezione sufficiente del minore che non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori cui è sottoposto. Pertanto, per evitare contestazioni del contenuto dell'interrogatorio e quindi la sua inutile ripetizione, è opportuno che gli interrogatori siano oggetto di registrazione audiovisiva.***

Or. en

## Emendamento 78

Timothy Kirkhope, Helga Stevens  
a nome del gruppo ECR

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Onde assicurare la protezione sufficiente del minore che non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori cui è sottoposto, **ed** evitare contestazioni del contenuto dell'interrogatorio e quindi la sua inutile ripetizione, è opportuno che gli interrogatori siano oggetto di registrazione audiovisiva. Ciò non vale per gli interrogatori finalizzati a identificare il minore.

#### *Emendamento*

(21) Onde assicurare la protezione sufficiente del minore che non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori cui è sottoposto, ed evitare contestazioni del contenuto dell'interrogatorio e quindi la sua inutile ripetizione, è opportuno che gli interrogatori siano **proporzionati, ove necessario, e** oggetto di registrazione audiovisiva, **ove possibile**. Ciò non vale per gli interrogatori finalizzati a identificare il minore.

Or. en

## Emendamento 79

Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

### Proposta di direttiva Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Tuttavia, sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente provveda alla registrazione audiovisiva in tutti i casi. È opportuno considerare la complessità del caso, la gravità del reato contestato e la pena irrogabile. Se il minore è privato della libertà prima della condanna, tutti i suoi interrogatori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva.

#### *Emendamento*

(22) Tuttavia, sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente provveda alla registrazione audiovisiva in tutti i casi, **in particolare laddove si tratti di reati minori**. È opportuno considerare la complessità del caso, la gravità del reato contestato e la pena irrogabile. Se il minore è privato della libertà prima della condanna, tutti i suoi interrogatori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva.

Or. en

**Emendamento 80**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) La registrazione audiovisiva dovrebbe essere accessibile solo alle autorità giudiziarie e alle parti del procedimento **e l'interrogatorio dovrebbe svolgersi secondo modalità che tengano conto dell'età e del livello di maturità del minore.**

*Emendamento*

(23) La registrazione audiovisiva dovrebbe essere accessibile solo alle autorità giudiziarie e alle parti del procedimento

Or. fr

*Motivazione*

*Il presente emendamento va letto in una con l'emendamento proposto all'articolo 9 della presente direttiva, in cui dovrebbe figurare la seconda frase del considerando 23.*

**Emendamento 81**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare a evitare che il minore sia privato della libertà, considerati i rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale. L'autorità competente dovrebbe considerare misure alternative e imporle ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore. Tali misure possono comprendere l'obbligo di presentarsi presso l'autorità competente, di evitare contatti con determinate persone, di sottoporsi a

*Emendamento*

(25) Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare a evitare che il minore sia privato della libertà, considerati i rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale **e considerando che ciò ostacola seriamente la sua reintegrazione nella società. Per questo motivo, la privazione della libertà dovrebbe essere utilizzata soltanto come misura di ultima istanza ed essere della più breve durata possibile.** L'autorità competente dovrebbe considerare misure

trattamento terapeutico o di disintossicazione e di partecipare a misure educative.

alternative e imporle ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore. Tali misure possono comprendere l'obbligo di presentarsi presso l'autorità competente, di evitare contatti con determinate persone, di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione e di partecipare a misure educative.

Or. en

**Emendamento 82**  
**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare a evitare che il minore sia privato della libertà, considerati i rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale. L'autorità competente dovrebbe considerare misure alternative e imporle ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore. Tali misure possono comprendere l'obbligo di presentarsi presso l'autorità competente, di evitare contatti con determinate persone, di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione e di partecipare a misure educative.

*Emendamento*

(25) Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare a evitare che il minore sia privato della libertà, considerati i rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale. L'autorità competente dovrebbe considerare misure alternative e imporle ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore ***e qualora si riveli opportuno alla luce della natura del reato e della minaccia posta alla sicurezza pubblica e del minore***. Tali misure possono comprendere l'obbligo di presentarsi presso l'autorità competente, di evitare contatti con determinate persone, di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione e di partecipare a misure educative.

Or. en

**Emendamento 83**  
**Timothy Kirkhope**

a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) In caso di privazione della libertà, il minore dovrebbe beneficiare di speciali misure di protezione. In particolare, è opportuno che sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore, conformemente all'articolo 37, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Al compimento dei diciotto anni, **il minore detenuto dovrebbe poter proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.** Particolare attenzione merita il modo in cui è trattato il minore detenuto, in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità. Il minore dovrebbe avere accesso a strutture educative in funzione delle sue esigenze.

*Emendamento*

(26) In caso di privazione della libertà, il minore dovrebbe beneficiare di speciali misure di protezione. In particolare, è opportuno che sia **sempre** detenuto separatamente dagli adulti, a meno che, **in circostanze eccezionali**, si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore, conformemente all'articolo 37, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Al compimento dei diciotto anni da parte del minore detenuto **è opportuno prevedere un periodo di transizione verso la detenzione in strutture riservate agli adulti.** Particolare attenzione merita il modo in cui è trattato il minore detenuto, in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità. Il minore dovrebbe avere accesso a strutture educative in funzione delle sue esigenze.

Or. en

**Emendamento 84**  
**Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(26 bis) I minori privati della libertà dovrebbero godere in particolare del diritto a mantenere contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici mediante visite e lo scambio di corrispondenza, a meno che non si rendano necessarie restrizioni eccezionali nell'interesse superiore del minore e**



*nell'interesse della giustizia.*

Or. en

**Emendamento 85**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne il reinserimento sociale. In casi eccezionali, il giudice *può*, nell'interesse superiore del minore, *decidere* di ammettere il pubblico all'udienza.

*Emendamento*

(28) Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne il reinserimento sociale. *Solo* in casi eccezionali, il giudice *dovrebbe avere la possibilità*, nell'interesse superiore del minore, di ammettere il pubblico all'udienza. *Gli Stati membri dovrebbero premurarsi di proteggere la vita privata del minore rispetto al procedimento penale e alle sue conseguenze, tenuto altresì conto di eventuali violazioni commesse attraverso i media, ivi compreso Internet, e facilitare il reinserimento sociale del minore interessato dal procedimento penale, adottando misure tali da consentire di evitare le discriminazioni e l'emarginazione.*

Or. fr

*Motivazione*

*Il presente emendamento fa seguito all'emendamento 17 proposto dalla relatrice. Il termine "eccezionale" che figura nella proposta iniziale della Commissione dovrebbe essere mantenuto.*

**Emendamento 86**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne il reinserimento sociale. In casi eccezionali, il giudice **può, nell'interesse superiore del minore, decidere di ammettere il pubblico all'udienza.**

*Emendamento*

(28) Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne il reinserimento sociale. **Solo** in casi eccezionali, qualora sia nell'interesse superiore del minore, il giudice **dovrebbe avere la possibilità** di ammettere il pubblico all'udienza. **Gli Stati membri dovrebbero provvedere a tutelare la vita privata del minore rispetto al procedimento penale e al suo esito, anche con riferimento a eventuali violazioni commesse attraverso i mezzi di comunicazione, incluso internet. Gli Stati membri dovrebbero inoltre agevolare il reinserimento sociale del minore coinvolto nel procedimento penale adottando attivamente misure volte a evitare discriminazioni ed emarginazioni nei confronti del minore.**

Or. en

**Emendamento 87**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne il reinserimento sociale. In casi eccezionali, **il giudice può, nell'interesse superiore del minore, decidere di ammettere il pubblico all'udienza.**

*Emendamento*

(28) Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne il reinserimento sociale. **Solo** in casi eccezionali, **qualora sia nell'interesse superiore del minore, il giudice dovrebbe avere la possibilità di ammettere il pubblico all'udienza. Tale decisione dovrebbero poter costituire oggetto di ricorso da parte del minore.**

Or. en

**Emendamento 88**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(28 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che non siano resi disponibili o pubblicati, in particolare nei media, i dati personali o le informazioni, incluse le immagini o il nome del minore o della sua famiglia, che potrebbero rivelare l'identità del minore o consentirne indirettamente la divulgazione. Gli Stati membri dovrebbero impedire la violazione della privacy del minore rispetto al procedimento penale e al suo esito da parte dei mezzi di comunicazione, incluso Internet, anche mediante l'adozione di misure appropriate.***

Or. en

**Emendamento 89**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(28 ter) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'eventuale trasferimento delle registrazioni o dei documenti contenenti dati personali o sensibili dei minori avvenga nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati.***

Or. en

**Emendamento 90**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(28 quater) Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di garantire che la tutela della vita privata quale definita nella presente direttiva sia estesa oltre il compimento dei 18 anni da parte del minore e per tutta la vita di quest'ultimo, onde evitare stigmatizzazioni, pregiudizi e/o l'amplificazione delle pene irrogabili in futuro.***

Or. en

**Emendamento 91**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(29) Affinché al minore siano garantiti assistenza e sostegno adeguati, è opportuno che il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo abbia accesso alle udienze concernenti il minore indagato o imputato.

(29) Affinché al minore siano garantiti assistenza e sostegno adeguati, è opportuno che il titolare della responsabilità genitoriale, ***il tutore legale*** o altro adulto idoneo abbia accesso alle udienze concernenti il minore indagato o imputato ***qualora si ritenga che ciò sia nell'interesse superiore del minore stesso.***

Or. en

**Emendamento 92**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Il diritto dell'imputato di comparire personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo previsto dall'articolo 6 della CEDU, ***secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo.***

*Emendamento*

(30) Il diritto dell'imputato di comparire personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo previsto dall'articolo 6 della CEDU.

Or. en

**Emendamento 93**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(30 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il minore abbia il diritto di comparire di persona e di partecipare al processo e che possa prendervi parte attivamente, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione qualora si ritenga che abbia una comprensione sufficiente della procedura. I giudici dovrebbero tenere in debita considerazione le opinioni e i pareri del minore in funzione dell'età e del grado di maturità. Al minore dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie sulle modalità di esercizio del diritto a essere sentito.***

Or. en

**Emendamento 94**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri raccolgano dati sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali in relazione ai diritti previsti dalla presente direttiva, ***in particolare al numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e al numero delle valutazioni individuali effettuate, degli interrogatori oggetto di registrazione audiovisiva e dei minori privati della libertà.***

*Emendamento*

(33) Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri raccolgano dati sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali in relazione ai diritti previsti dalla presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 95**  
**Tomáš Zdechovský**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri raccolgano dati sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali in relazione ai diritti previsti dalla presente direttiva, ***in particolare al numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e al numero delle valutazioni individuali effettuate, degli interrogatori oggetto di***

*Emendamento*

(33) Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri raccolgano dati sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali in relazione ai diritti previsti dalla presente direttiva.

**registrazione audiovisiva e dei minori  
privati della libertà.**

Or. en

*Motivazione*

*Il testo soppresso è ripetuto negli stessi termini all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva proposta. Conformemente agli orientamenti della guida pratica comune per l'elaborazione della legislazione dell'UE, è opportuno evitare la ripetizione di parti di testo identiche in due punti di uno stesso documento giuridicamente vincolante, come una direttiva.*

**Emendamento 96  
Tomáš Zdechovský**

**Proposta di direttiva  
Considerando 34**

*Testo della Commissione*

(34) La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, **compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.** La presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi.

*Emendamento*

(34) La coesistenza dei vari ordinamenti nazionali non osta quindi al reciproco riconoscimento delle decisioni dei tribunali nazionali della libertà. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi.

Or. en

*Motivazione*

*Il testo soppresso è superfluo in quanto elenca i contenuti della Carta e della Convenzione. Esso è inoltre fonte di confusione laddove non chiarisce in che modo la presente direttiva*

*difenda gli altri diritti contenuti nella Carta e nella Convenzione. I diritti citati nel testo soppresso sarebbero forse difesi in misura maggiore dalla direttiva rispetto agli altri? La redazione di un testo giuridico che dia adito a confusione giuridica è contraria agli orientamenti della guida pratica comune per l'elaborazione della legislazione dell'UE.*

#### **Emendamento 97**

**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**

a nome del gruppo ECR

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 35**

###### *Testo della Commissione*

(35) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, *come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.*

###### *Emendamento*

(35) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme *della presente direttiva*, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Or. en

#### **Emendamento 98**

**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**

a nome del gruppo ECR

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 36**

###### *Testo della Commissione*

(36) Poiché gli obiettivi della presente

###### *Emendamento*

(36) Poiché gli obiettivi della presente



direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni ***in tutta l'Unione europea*** sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

**Emendamento 99**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento penale dal momento in cui diventano indagati o imputati per un reato ***fino alla conclusione del procedimento.***

*Emendamento*

1. La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento penale dal momento in cui diventano indagati o imputati per un reato, ***in ogni fase del procedimento e fin quando non avranno raggiunto i 21 anni di età.***

Or. fr

*Motivazione*

*La direttiva ha lo scopo di instaurare garanzie speciali a favore dei minori in quanto considerati persone vulnerabili. Una volta raggiunti i 21 anni di età, la vulnerabilità non è più pertinente.*

**Emendamento 100**  
**Elissavet Vozemberg**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento penale dal momento in cui diventano indagati o imputati per un reato fino alla conclusione del procedimento.

*Emendamento*

1. La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento penale dal momento in cui diventano indagati o imputati per un reato fino alla conclusione del procedimento. ***Il momento in cui è stato commesso il reato è determinante ai fini della qualifica di minore.***

Or. el

**Emendamento 101**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La presente direttiva si applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore nel corso del procedimento ***iniziato*** quando erano minori.

*Emendamento*

3. La presente direttiva si applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore nel corso del procedimento ***relativo a reati presumibilmente commessi*** quando erano minori.

Or. en

**Emendamento 102**  
**Caterina Chinnici**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La presente direttiva si applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore nel corso del procedimento ***iniziato quando erano minori.***

*Emendamento*

3. La presente direttiva si applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore ***ma non hanno ancora compiuto 21 anni*** nel corso del procedimento ***relativo a reati presumibilmente commessi prima che tali persone avessero compiuto 18 anni.***

Or. en

**Emendamento 103**

**Gérard Deprez, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

***3. La presente direttiva si applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore nel corso del procedimento iniziato quando erano minori.***

*Emendamento*

***3. Quando una persona con più di diciotto anni diventa indagato o imputato in un procedimento penale, per un reato commesso prima dei suoi 18 anni, la presente direttiva dovrebbe applicarsi fino al compimento dei ventun anni.***

Or. fr

**Emendamento 104**

**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La presente direttiva si applica alle

*Emendamento*

3. La presente direttiva si applica alle

persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore nel corso del procedimento *iniziato quando erano minori*.

persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore nel corso del procedimento *relativo a reati presumibilmente commessi prima che tali persone avessero compiuto 18 anni*.

Or. en

### **Emendamento 105** **Angel Dzhambazki**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 2 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. La presente direttiva si applica altresì ai minori che non sono indagati o imputati e che, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, diventano indagati o imputati.

##### *Emendamento*

4. La presente direttiva si applica altresì ai minori che non sono indagati o imputati e che, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, diventano indagati o imputati. *In tal caso la direttiva si applica a partire dall'inizio dell'interrogatorio.*

Or. bg

### **Emendamento 106** **Nathalie Griesbeck**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che al minore siano *tempestivamente* fornite le informazioni concernenti i suoi diritti conformemente alla direttiva 2012/13/UE. Sempre in applicazione della richiamata

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che al minore siano *immediatamente* fornite le informazioni concernenti *le procedure in corso e* i suoi diritti conformemente alla direttiva 2012/13/UE. Sempre in

direttiva, il minore è informato anche dei seguenti diritti:

applicazione della richiamata direttiva, il minore è informato anche dei seguenti diritti:

Or. fr

**Emendamento 107**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che al minore siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti conformemente alla direttiva 2012/13/UE. ***Sempre in applicazione della richiamata direttiva, il minore è informato anche dei seguenti diritti:***

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che al minore siano tempestivamente *e* ***direttamente*** fornite le informazioni, ***per iscritto e oralmente, in un linguaggio e in un modo adatto alla sua età e maturità,*** concernenti ***le imputazioni a suo carico, l'iter e*** i suoi diritti conformemente alla direttiva 2012/13/UE, ***compresi i*** seguenti diritti:

Or. en

**Emendamento 108**  
**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1**

*Testo della Commissione*

(1) il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5;

*Emendamento*

(1) il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale ***e il tutore legale,*** di cui all'articolo 5;

Or. en

**Emendamento 109**

**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 7**

*Testo della Commissione*

(7) il diritto del titolare della responsabilità genitoriale di assistere alle udienze, di cui all'articolo 15;

*Emendamento*

(7) il diritto del titolare della responsabilità genitoriale **e del tutore legale** di assistere alle udienze, di cui all'articolo 15;

Or. en

**Emendamento 110**

**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) il diritto a un ricorso effettivo;**

Or. fr

*Motivazione*

*Il presente emendamento completa l'emendamento 24 della relatrice.*

**Emendamento 111**

**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) il diritto di ricorso.**

Or. en

**Emendamento 112**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 ter) il diritto di avere accesso a una giustizia adeguata ai propri bisogni nonché a servizi di sostegno appropriati.**

Or. fr

**Emendamento 113**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché **la comunicazione dei diritti trasmessa** al minore privato della libertà ai sensi della direttiva 2012/13/UE contenga i diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché **sia fornita** al minore privato della libertà **la comunicazione dei diritti** ai sensi della direttiva 2012/13/UE **che** contenga i diritti riconosciuti dalla presente direttiva, **nonché le informazioni relative alle imputazioni a suo carico in un linguaggio semplice e adatto all'età, che tenga conto dell'età e del livello di maturità. Gli Stati membri impongono l'adozione di tutte le misure che garantiscano al minore di comprendere i suoi diritti e la natura delle imputazioni, attraverso la verifica e un'ulteriore spiegazione orale, se necessario.**

Or. en

**Emendamento 114**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 vengano date oralmente o per iscritto a seconda delle modalità più adatte all'età, alla maturità, alle conoscenze e alle capacità intellettuali del minore, in un linguaggio semplice e accessibile che il minore possa comprendere e che tenga conto delle differenze culturali e di genere.**

Or. fr

*Motivazione*

*Il presente emendamento si basa sulle linee direttrici del Consiglio d'Europa su una giustizia adatta ai minori e sull'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/EU.*

**Emendamento 115**  
**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore riceve in virtù dell'articolo 4 siano comunicate al titolare della responsabilità genitoriale o, qualora ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, a un altro adulto idoneo.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore riceve in virtù dell'articolo 4 siano comunicate al titolare della responsabilità genitoriale **o al tutore legale** o, qualora ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, a un altro adulto idoneo.

Or. en



**Emendamento 116**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di incontrare il titolare della responsabilità genitoriale o un altro adulto idoneo in applicazione del primo comma, il più rapidamente possibile dopo il suo arresto.***

Or. fr

**Emendamento 117**  
**Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – comma unico bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di incontrare tempestivamente il titolare della responsabilità genitoriale dopo l'arresto o la detenzione, e in ogni caso prima dell'interrogatorio, e di chiedere che tale adulto sia presente agli interrogatori e a tutti gli altri atti di indagine durante il procedimento penale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.***

Or. en

**Emendamento 118**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 5 bis**

***Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di incontrare il titolare della responsabilità genitoriale o l'opportuno adulto, se ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, subito dopo l'arresto o la detenzione.***

Or. en

**Emendamento 119**

**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore ***durante tutto il*** procedimento penale conformemente alla direttiva 2013/48/UE. Il diritto di avvalersi di un difensore è irrinunciabile.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore ***in ogni fase del*** procedimento penale conformemente alla direttiva 2013/48/UE. Il diritto di avvalersi di un difensore è irrinunciabile.

Or. en

**Emendamento 120**

**Timothy Kirkhope**

a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore durante tutto il procedimento penale ***conformemente alla direttiva 2013/48/UE.*** ***Il diritto di avvalersi di un difensore è***

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore durante tutto il procedimento penale.

*irrinunciabile.*

Or. en

### **Emendamento 121**

**Pál Csáky, Monika Hohlmeier, Kinga Gál**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore ***durante tutto il*** procedimento penale conformemente alla direttiva 2013/48/UE. Il diritto di avvalersi di un difensore è irrinunciabile.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore ***in ogni fase del*** procedimento penale conformemente alla direttiva 2013/48/UE. Il diritto di avvalersi di un difensore è irrinunciabile. ***Tuttavia, nei casi minori tale assistenza può essere fornita da un'autorità pedagogica qualora tale soluzione pedagogica prevalga su una condanna.***

Or. en

### **Emendamento 122**

**Nathalie Griesbeck**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***1 bis. Le deroghe previste all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2013/48/UE non si applicano ai minori.***

Or. fr

### **Emendamento 123**

**Mariya Gabriel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. A tal fine, il minore è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore e della sua situazione economica e sociale.

*Emendamento*

2. A tal fine, il minore è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore e della sua situazione economica e sociale. ***Particolare attenzione è annessa ai minori più vulnerabili, soprattutto vittime della tratta di esseri umani.***

Or. fr

**Emendamento 124**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. A tal fine, il minore è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore e della sua situazione economica e sociale.

*Emendamento*

2. A tal fine, il minore è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore ***nonché della famiglia*** e della sua situazione economica e sociale, ***del suo ambiente di vita e di eventuali vulnerabilità specifiche.***

Or. en

**Emendamento 125**  
**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. A tal fine, il minore è sottoposto a

*Emendamento*

2. A tal fine, il minore è sottoposto a

valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore e **della sua situazione economica e sociale.**

valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore e **delle circostanze individuali.**

Or. en

**Emendamento 126**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La valutazione individuale è effettuata **in una fase opportuna del procedimento**, al più tardi prima dell'imputazione.

*Emendamento*

3. La valutazione individuale è effettuata **alla prima occasione opportuna**, al più tardi prima dell'imputazione.

Or. en

**Emendamento 127**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La valutazione individuale è effettuata **in una fase opportuna** del procedimento, al più tardi prima dell'imputazione.

*Emendamento*

3. La valutazione individuale è effettuata **alla prima occasione opportuna** del procedimento, al più tardi prima dell'imputazione **e, ad ogni modo, prima dell'interrogatorio o dell'imposizione di misure che comportino la privazione della libertà, a seconda della prima eventualità che si presenta.**

Or. en

**Emendamento 128**  
**Tomáš Zdechovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, della gravità del reato contestato e della pena inflitta qualora il minore sia dichiarato colpevole, e a seconda che il minore sia o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale.

*Emendamento*

4. ***A prescindere dal fatto che il minore sia stato noto in precedenza alle autorità competenti nell'ambito di un procedimento penale***, la portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare. ***Essi possono variare, in particolare***, in funzione delle circostanze del caso, della gravità del reato contestato e della pena inflitta qualora il minore sia dichiarato colpevole, e a seconda che il minore sia o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale.

Or. en

*Motivazione*

*Dividere la lunga frase in due frasi più brevi rende il testo più comprensibile. Inoltre, le condizioni che determinano la portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale non devono essere fisse, ma aperte anche ad altri aspetti pertinenti oltre alle tre categorie indicate, ad esempio se il minore in questione non abbia in precedenza lottato con le forze dell'ISIS.*

**Emendamento 129**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

***7. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di cui al paragrafo 1 quando procedere alla valutazione individuale risulta sproporzionato alla luce delle circostanze del caso e del fatto che il***

*Emendamento*

***soppresso***

*minore è o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale.*

Or. fr

*Motivazione*

*Non si può derogare al diritto a una valutazione individuale in quanto la giustizia minorile è pienamente fondata sulla valutazione della personalità del minore rispetto all'atto commesso, valutazione che ne assicura la specificità di fatto.*

**Emendamento 130**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di cui al paragrafo 1 quando ***procedere alla valutazione individuale risulta sproporzionato alla luce delle circostanze del caso e del fatto che il minore è o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale.***

*Emendamento*

7. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di cui al paragrafo 1 ***solo*** quando ***ciò sia necessario nell'interesse superiore del*** minore.

Or. en

**Emendamento 131**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo ***di cui al paragrafo 1*** quando procedere alla valutazione individuale

*Emendamento*

7. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di procedere alla valutazione individuale ***solo*** quando ***la deroga sia***

*risulta sproporzionato alla luce delle circostanze del caso e del fatto che il minore è o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale.*

*nell'interesse superiore del minore.*

Or. en

**Emendamento 132**  
**Anna Maria Corazza Bildt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale e determinare se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale e determinare se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.  
***L'esame medico deve essere quanto meno invasivo possibile e va effettuato da un medico qualificato.***

Or. en

**Emendamento 133**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale e determinare se possa essere sottoposto a

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ***qualora*** il minore ***sia*** privato della libertà ***od ogniqualvolta lo richieda l'interesse superiore del minore, questi*** possa usufruire ***senza indugio*** di un esame



interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale e determinare ***eventuali necessità mediche e, in particolare,*** se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

Or. en

## **Emendamento 134**

**Jean Lambert**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico volto in particolare a ***valutarne lo stato fisico*** e mentale ***generale e determinare se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.***

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un ***tempestivo*** esame medico volto in particolare a ***valutare, proteggere e migliorare la sua salute fisica*** e mentale ***e garantire che riceva un opportuno trattamento.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Obiettivo primario dell'esame medico dovrebbe essere il benessere del minore.*

## **Emendamento 135**

**Pál Csáky, Kinga Gál**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico volto in particolare a

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ***qualora*** il minore ***sia*** privato della libertà ***o qualora lo richiedano il procedimento o***

valutarne lo stato fisico e mentale generale e determinare se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

***L'interesse superiore del minore, questi*** possa usufruire ***senza indugio*** di un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale e determinare ***eventuali necessità mediche e*** se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

Or. en

### **Emendamento 136**

**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**  
a nome del gruppo ECR

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 8 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico ***volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale e determinare se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.***

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico ***e di cure mediche al fine di tutelarne il benessere e la salute.***

Or. en

##### *Motivazione*

*L'esecuzione di un esame medico come pratica generale volta a determinare la capacità del minore di affrontare interrogatori o altri atti investigativi o di raccolta di prove potrebbe avere l'effetto negativo di angosciarlo.*

### **Emendamento 137**

**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di contrasto o giudiziaria prima dell'imputazione siano oggetto di registrazione audiovisiva, ***a meno che ciò non sia sproporzionato in vista della complessità del caso, della gravità del reato contestato e della pena irrogabile.***

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di contrasto o giudiziaria prima dell'imputazione siano oggetto di registrazione audiovisiva.

Or. en

**Emendamento 138**  
**Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di contrasto o giudiziaria prima dell'imputazione siano oggetto di registrazione audiovisiva, a meno che ciò non sia sproporzionato in vista della complessità del caso, della gravità del reato contestato e della pena irrogabile.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di contrasto o giudiziaria prima dell'imputazione siano ***pienamente documentati e, se nell'interesse superiore del minore, siano*** oggetto di registrazione audiovisiva, a meno che ciò non sia sproporzionato in vista della complessità del caso, della gravità del reato contestato e della pena irrogabile.

Or. en

**Emendamento 139**  
**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di contrasto o giudiziaria prima dell'imputazione siano oggetto di registrazione audiovisiva, a meno che ciò non sia sproporzionato in vista della complessità del caso, della gravità del reato contestato e della pena irrogabile.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di contrasto o giudiziaria prima dell'imputazione siano, **quando necessario e possibile**, oggetto di registrazione audiovisiva, a meno che ciò non sia sproporzionato in vista della complessità del caso, della gravità del reato contestato e della pena irrogabile.

Or. en

**Emendamento 140**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'interrogatorio del minore sia effettuato in modo da tener conto della sua età, del livello di maturità e di qualsiasi altra esigenza determinata durante la valutazione individuale effettuata in conformità dell'articolo 7.***

Or. en

**Emendamento 141**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di interrogare il minore ai soli fini della sua identificazione personale senza procedere alla registrazione audiovisiva.

*Emendamento*

***Non concerne la versione italiana***

Or. en

**Emendamento 142**  
**Angel Dzhambazki**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)**  
Articolo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Durante l'interrogatorio di un minore è sempre presente uno psicologo.***

Or. bg

**Emendamento 143**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri provvedono a che ogni interrogatorio di un minore sia condotto in modo da tener conto della sua età e del suo grado di maturità.***

Or. fr

*Motivazione*

*L'obbligo di condurre l'interrogatorio di un minore in modo che si tenga conto della sua età e*

*del suo grado di maturità, che figurava nel considerando 23, dovrebbe essere iscritto in un articolo.*

#### **Emendamento 144**

**Timothy Kirkhope, Timothy Kirkhope, Helga Stevens**  
a nome del gruppo ECR

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore ***prima della condanna sia disposta solo come misura di ultima istanza*** e della più breve durata possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore ***sia quanto più possibile limitata*** e della più breve durata possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore ***nonché il rischio per la sicurezza sia del minore che del pubblico.***

Or. en

#### **Emendamento 145**

**Elissavet Vozemberg**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia disposta solo come misura di ultima istanza e della più breve durata possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia disposta solo come misura di ultima istanza e della più breve durata possibile, ***sulla base di una motivazione specifica e circostanziata, e comunque in condizioni che assicurino il rispetto della dignità umana e dei diritti del minore quale detenuto.*** Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore, ***la sua personalità come pure le particolari condizioni di commissione del reato.***

*Motivazione*

*Stante che la privazione della libertà costituisce misura di ultima istanza nei confronti del minore, occorre che i tribunali cerchino di evitarla nella misura del possibile e che, quando essa si impone, venga motivata specificatamente e circostanziatamente, assicurando condizioni di detenzione del minore rispettose della dignità umana e dei diritti del medesimo. Inoltre, nel disporre la privazione della libertà a un minore si dovrebbero, tra l'altro, prendere in dovuta considerazione la personalità e le peculiarità dell'azione penale.*

**Emendamento 146**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I minori privati della libertà hanno il diritto di avere immediatamente accesso all'assistenza giuridica o a qualsiasi altra assistenza appropriata nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione della libertà davanti a un tribunale o un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, affinché una decisione rapida venga presa in materia.***

*Motivazione*

*Il presente paragrafo è conforme all'articolo 37 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.*

**Emendamento 147**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia oggetto del riesame periodico di un'autorità giudiziaria.

*Emendamento*

**2. Ogni minore arrestato e privato della libertà dovrebbe comparire dinanzi a un tribunale competente che esamini la legalità del provvedimento di privazione della libertà.** Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia oggetto del riesame periodico di un'autorità giudiziaria, **a intervalli di tempo ragionevoli. Ogni minore privato della libertà ha il diritto di contestare la legalità della privazione della libertà dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, nonché il diritto a una decisione rapida in merito a detto provvedimento.**

Or. en

**Emendamento 148**  
**Mariya Gabriel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 10 bis**

**Custodia cautelare**

***Gli Stati membri provvedono affinché i minori posti in custodia cautelare vengano separati dagli adulti e dai minori già condannati.***

Or. fr

**Emendamento 149**  
**Angel Dzhambazki**



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) l'obbligo di evitare contatti con *determinate* persone,

*Emendamento*

(b) l'obbligo di evitare contatti con persone *che possano costituire un pericolo per la salute psicologica o fisica del minore,*

Or. bg

**Emendamento 150**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) l'obbligo di partecipare a *misure educative*.

*Emendamento*

e) l'obbligo di partecipare a *programmi educativi*.

Or. en

**Emendamento 151**  
**Angel Dzhambazki**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**  
Articolo 11

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) consultazioni regolari con uno psicologo, che prepara una relazione su ogni seduta.*

Or. bg

**Emendamento 152**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore. Gli Stati membri prevedono la possibilità per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, di proseguire tale detenzione separata *ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore. Gli Stati membri prevedono la possibilità per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, di proseguire tale detenzione separata *nell'interesse sia dell'individuo che ha raggiunto la maggiore età che degli altri minori interessati.*

Or. en

**Emendamento 153**  
**Angel Dzhambazki**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti, *a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore.* Gli Stati membri prevedono la possibilità per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, di proseguire tale detenzione separata *ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti. Gli Stati membri prevedono la possibilità per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, di proseguire tale detenzione separata *ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.*

Or. bg

**Emendamento 154**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore. Gli Stati membri prevedono **la possibilità** per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, **di proseguire tale detenzione separata** ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che, **in circostanze eccezionali**, si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore. Gli Stati membri prevedono per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, **un periodo transitorio di detenzione nelle strutture riservate agli adulti**, ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.

Or. en

**Emendamento 155**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore. **Gli Stati membri prevedono la possibilità per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, di proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.**

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti **e possa, al compimento dei diciotto anni, continuare ad esserlo**, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore **o nell'interesse superiore delle altre persone detenute.**

Or. en

**Emendamento 156**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) favorire lo sviluppo del minore e il suo futuro reinserimento sociale.

*Emendamento*

d) **garantire l'accesso a programmi che favoriscano** lo sviluppo del minore e il suo futuro reinserimento sociale,

Or. en

**Emendamento 157**

**Timothy Kirkhope, Helga Stevens**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) garantire che siano previsti i requisiti speciali relativi ai minori con disabilità fisiche o sensoriali o difficoltà di apprendimento.***

Or. en

**Emendamento 158**

**Caterina Chinnici**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) garantire che siano tutelati tutti gli altri diritti del minore.***

Or. en

**Emendamento 159**

**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) garantire che siano tutelati tutti gli altri diritti del minore.***

Or. en

**Emendamento 160**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) garantire la libertà del minore di manifestare la propria religione o il proprio credo.***

Or. en

**Emendamento 161**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1. Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti penali riguardanti minori si svolgano a porte chiuse, salvo circostanze eccezionali che, dopo debita considerazione dell'interesse superiore del minore, giustifichino una deroga.***

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 162**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti penali riguardanti minori si svolgano a porte chiuse, **salvo** circostanze eccezionali **che, dopo debita considerazione dell'**interesse superiore del minore, **giustificano** una deroga.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti penali riguardanti minori si svolgano a porte chiuse, **a meno che, in** circostanze eccezionali, **l'**interesse superiore del minore **non giustifichi** una deroga.

Or. en

**Emendamento 163**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti penali l'autorità competente prenda misure opportune per **proteggere la** vita privata del minore e dei suoi familiari, compresi i nomi e le immagini. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non renda pubbliche informazioni che permettano l'identificazione del minore.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti penali l'autorità competente prenda misure opportune per **garantire la protezione della** vita privata, **la tutela e il benessere** del minore e dei suoi familiari, compresi i nomi e le immagini. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non renda pubbliche informazioni che permettano l'identificazione del minore.

Or. en

**Emendamento 164**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti penali l'autorità competente prenda misure opportune per proteggere la vita privata del minore e dei suoi familiari, compresi i nomi e le immagini. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non **renda** pubbliche informazioni che permettano l'identificazione del minore.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti penali l'autorità competente prenda misure opportune per proteggere la vita privata del minore e dei suoi familiari, compresi i nomi e le immagini. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, **nonché gli attori non statali come i mezzi di comunicazione**, non **rendano** pubbliche informazioni che permettano l'identificazione del minore.

Or. fr

**Emendamento 165**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR  
**Timothy Kirkhope**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5 **abbia** accesso alle udienze concernenti il minore.

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché il titolare della responsabilità genitoriale **e i tutori legali** o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5 **abbiano** accesso alle udienze concernenti il minore, **a meno che si reputi che la loro presenza potrebbe avere un effetto negativo sul minore stesso o sul procedimento penale in corso.**

Or. en

**Emendamento 166**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – titolo**

*Testo della Commissione*

Diritto del minore di presenziare al processo volto ad accertarne la colpevolezza

*Emendamento*

Diritto del minore di presenziare *e partecipare* al processo volto ad accertarne la colpevolezza

Or. fr

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira a completare l'emendamento 44 proposto dalla relatrice.*

**Emendamento 167**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore *presenzi* al proprio processo.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore *possa prendere parte* al proprio processo *e adottano tutte le misure necessarie per consentire la sua comprensione e piena partecipazione, anche dandogli l'opportunità di essere ascoltato e di esprimersi quando ciò è nel suo interesse superiore.*

Or. en

**Emendamento 168**  
**Nathalie Griesbeck**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché *i minori possano presenziare al proprio*



minore presenzi al proprio processo.

*processo e ad adottare ogni misura utile per rendere effettiva tale partecipazione, compresa la possibilità di essere ascoltati e di esprimere liberamente il loro parere in tutte le fasi del procedimento.*

Or. fr

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira a completare l'emendamento 45 della relatrice.*

**Emendamento 169**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore *presenzi* al proprio processo.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore *abbia il diritto di comparire di persona e di prendere parte* al proprio processo, *e adottano tutte le misure necessarie per consentirgli di partecipare pienamente, anche dandogli l'opportunità di essere ascoltato.*

Or. en

**Emendamento 170**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di assenza del minore al processo volto ad accertarne la colpevolezza, l'interessato abbia il diritto a *una procedura* in cui possa esercitare il diritto di presenziare e che consenta di riesaminare il merito della

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di assenza del minore al processo volto ad accertarne la colpevolezza, l'interessato abbia il diritto a *un nuovo processo* in cui possa esercitare il diritto di presenziare e che consenta di riesaminare il merito della

causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Or. en

**Emendamento 171**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo esercizio del diritto di avvalersi di un difensore, di cui all'articolo 6.

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo esercizio del diritto di avvalersi di un difensore, di cui all'articolo 6, **garantendo che il patrocinio fornito al minore sia accessibile, adatto alla sua età, efficace e rispondente alle sue esigenze giuridiche e sociali. I minori hanno la precedenza per quanto riguarda il patrocinio e sono sempre esenti da una "verifica delle risorse"**.

Or. en

*Motivazione*

*Principi delle Nazioni Unite e Orientamenti sul patrocinio.*

**Emendamento 172**  
**Traian Ungureanu**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto

e il personale **penitenziario** che si occupano di casi riguardanti minori **siano professionisti specializzati in procedimenti penali riguardanti minori. Tali persone ricevono** una formazione **speciale** sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile, sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie.

e il personale **delle strutture di detenzione** che si occupano di casi riguardanti minori **ricevano** una formazione **adeguata** sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile, sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie.

Or. en

**Emendamento 173**  
**Pál Csáky, Kinga Gál**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità giudiziarie, **le autorità di contrasto e** il personale **penitenziario** che si occupano di casi riguardanti minori **siano professionisti specializzati in procedimenti penali riguardanti minori. Tali persone ricevono una** formazione **speciale** sui diritti **del minore**, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile, sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità giudiziarie, il personale **delle strutture di detenzione e altri professionisti pertinenti** che si occupano di casi riguardanti minori **ricevano un'adeguata** formazione, **di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sulle esigenze e** sui diritti **di questi ultimi**, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile, sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie, **nonché sulle norme in materia di riservatezza.**

Or. en

**Emendamento 174**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. **Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori**, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparatoria di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri adottano misure affinché gli operatori dei servizi di assistenza alle vittime e dei servizi di giustizia riparativa ricevano un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Or. en

**Emendamento 175**  
**Tomáš Zdechovský**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparatoria di ricevere un'adeguata formazione, **di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori**, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

*Emendamento*

3. Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparatoria di ricevere un'adeguata formazione e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Or. en

*Motivazione*

*Il testo soppresso è superfluo, perché già coperto dal termine "adeguata".*

**Emendamento 176**  
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 19 bis**

**Non discriminazione**

**1. Gli Stati membri rispettano e garantiscono i diritti stabiliti nella presente direttiva per quanto riguarda i minori rientranti nella loro giurisdizione, senza discriminazioni di alcun tipo e indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o di altro genere, dalla nazionalità, dall'origine etnica o sociale, dalla ricchezza, dalla disabilità, dalla nascita o altra condizione degli stessi minori o dei loro genitori o tutori legali.**

**2. Gli Stati membri promuovono la formazione di tutti i professionisti coinvolti nell'amministrazione della giustizia minorile, segnatamente in relazione a gruppi di minori particolarmente vulnerabili, quali i bambini di strada, i minori appartenenti a minoranze razziali, etniche, religiose o linguistiche, i minori migranti, i minori indigeni, i minori di sesso femminile, i minori disabili e quelli che si trovano ripetutamente in conflitto con la legge, i quali possono essere vittime della mancanza di una politica coerente e di una discriminazione de facto. Il loro effettivo accesso alla giustizia è garantito.**

Or. en

**Emendamento 177**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 20*

*soppresso*

*Raccolta dei dati*

*1. Entro [...], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.*

*2. Tali dati comprendono in particolare il numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e il numero delle valutazioni individuali effettuate, degli interrogatori oggetto di registrazione audiovisiva e dei minori privati della libertà.*

Or. en

**Emendamento 178**  
**Dennis de Jong**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Tali dati comprendono in particolare il numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e il numero delle valutazioni individuali effettuate, degli interrogatori oggetto di registrazione audiovisiva e dei minori privati della libertà.*

*soppresso*

Or. en